



Sentenza n. 30/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 74445 R.G. promosso da (omissis), nato il (omissis), rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Bonaiuti (BNTPLA66B05C745M), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla via Riccardo Grazioli Lane n. 16 (paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org),

nei confronti

del Ministero della Difesa, Direzione Generale della previdenza militare e leva – I Reparto - 4° Divisione - Sezione Contenzioso.

Visti gli atti del giudizio e uditi nell'udienza del giorno 19.1.2026, con l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per il ricorrente l'avv. Bonaiuti, assente la difesa del Ministero.

Fatto e Diritto

1. Con il ricorso in riassunzione in epigrafe la difesa di (omissis)

premetteva che: nel 1973 durante il servizio, a seguito di una caduta, riportava una distorsione alla caviglia sinistra; il Ministero della Difesa, sulla scorta del verbale della C.M.O. di Napoli n. 15383 del 24.3.1976 e del parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie n. 15450 del 24.11.1976, con il decreto n. 157/UT del 17.05.1977 riconosceva la dipendenza da causa di servizio con conseguente concessione dell'indennità una tantum pari a due annualità di 8° categoria per l'infermità "*Pregressa distorsione caviglia sx con note artrosiche post-traumatiche*"; successivamente sempre il Ministero con il D.M. n. 452 del 18.11.2013, in adesione al parere della DMML di Caserta espresso nel verbale n. 2097 del 12.6.2013, respingeva la domanda di riconoscimento dell'aggravamento della suddetta infermità; successivamente con il Decreto n. 924 del 20.5.2022 il Ministero riconosceva l'aggravamento e l'interdipendenza della suddetta infermità con concessione dell'indennità una tantum pari a due annualità di 8° categoria.

Tanto premesso, il ricorrente in questa sede contestava le suddette decisioni del Ministero in considerazione della gravità dell'infermità, chiedendo l'ascrivibilità della stessa alla 7° ctg tab. A a vita o quantomeno 8° ctg. tab. A a vita, dalla data del congedo, e di 6° ctg. tab. A a vita, o quantomeno di 7° ctg. tab. A a vita, dalla data della domanda di aggravamento, dovendo ritenersi l'infermità una vera e propria menomazione fisica e psichica con evidenti disturbi funzionali

e con notevoli danni sia anatomici che funzionali irreversibili ed inemendabili.

2. Con la memoria di costituzione dell'1.4.2025 il Ministero della Difesa contestava le pretese attoree perché infondate e in subordine eccepiva la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici.

3. Con la memoria dell'1.4.2025 il ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso.

4. Con l'ordinanza n. 63 del 20.5.2025, questo Giudice, ravvisando la necessità di un approfondimento istruttorio per l'accertamento del requisito sanitario, dava incarico al dott. Michelangelo Iuliano, medico iscritto all'albo dei CTU del Tribunale di Salerno, di fornire motivato parere sui seguenti quesiti: *"l'esatta diagnosi dell'infermità già riconosciuta dipendente da ragioni di servizio e relativa categoria pensionistica; - se si sia verificato l'aggravamento prospettato dal ricorrente anche sotto il profilo concausale e, in caso di riscontro positivo, a quale categoria o indennità sia ascrivibile l'infermità"*.

5. A seguito dell'udienza del 21.11.2025, in assenza del parere del consulente, la discussione del giudizio era rinviata al 19.1.2026.

6. In data 22.11.2025 il consulente depositava il richiesto parere.

7. Con la memoria del 9.1.2026 la difesa del ricorrente contestava il parere del consulente.

8. All'udienza del 19.1.2026 la difesa del ricorrente contestava il

parere del consulente d'ufficio chiedendo il rinnovo delle operazioni, in quanto il consulente non avrebbe preso in considerazione i verbali del 2013 della Commissione medica ospedaliera di Caserta che si riferivano al danno funzionale ed alle continue algie sofferte dal Marmo.

Il giudizio così passava in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

9. Tanto premesso, ai fini dell'accertamento del requisito sanitario, il consulente dott. Michelangelo Iuliano ha svolto le operazioni peritali, comunicate in data 22.11.2025, attraverso la visita diretta del ricorrente e l'esame della documentazione medica agli atti.

Il consulente nel dettaglio ha precisato che dall'esame radiografico sussiste un marcato quadro artrosico tibio-tarsico bilaterale *“con deformazioni osteofitosiche delle superfici articolari più accentuate a sinistra, speroni calcaneali plantari e posteriori, entesopatia calcifica inserzionale del tendine di Achille, nonché alterazioni strutturali dei malleoli tibiale e peroneale sinistri compatibili con esiti traumatici pregressi. È inoltre rilevabile una riduzione bilaterale dell'interlinea articolare tibio-peroneo-astragalica, con sospetto impingement peroneo-astragalico e presenza di geode a carico del malleolo mediale sinistro”*.

Il sostanza, si è in presenza di una degenerazione senile e non post traumatica di entrambe le caviglie, e la degenerazione della caviglia

sinistra, proprio per la bilateralità delle condizioni, non può essere considerata in rapporto di causalità con l'incidente del 1973.

Quindi, è ragionevole ritenere che un evento traumatico del 1973 (oltre cinquant'anni fa) non può incidere sulle condizioni della caviglia sotto il profilo causale, e ciò in ragione dell'età del ricorrente e dell'artrosi diffusa compatibile con fenomeni cronici e senili.

Anche la documentata frattura dell'ottobre 2024 del piatto tibiale sinistro, non si ritiene che possa, a distanza di tanti anni, essere ricollegata al trauma del 1973, riferendosi a un evento autonomo che non può contribuire all'aggravamento del quadro artrosico e deformante dell'articolazione.

*“Dal punto di vista medico-legale, la correlazione tra l'infermità attuale e il trauma distorsivo del 1973 non appare più sostenibile. Infatti, la distorsione di caviglia, per quanto severa, rappresenta un evento acuto con potenziale esito artrosico localizzato nel medio-lungo termine, ma non può giustificare - a distanza di oltre cinquant'anni - una condizione degenerativa bilaterale, evoluta e simmetrica, che riconosce cause di tipo meccanico, posturale e senile, e non post-traumatiche unilaterali.*

*Inoltre, le radiografie più recenti evidenziano alterazioni anche alla caviglia destra, mai coinvolta in traumi militari, confermano la natura non sequenziale né topograficamente coerente con l'evento del 1973. La simmetria del processo artrosico depone per una genesi*

*degenerativa primaria o secondaria a dismetria, sovraccarico funzionale e fisiologica usura articolare, non per un aggravamento di un postumo traumatico isolato e remoto”.*

Al riguardo si pone in evidenza che per la sussistenza di un aggravamento di infermità dipendente da causa di servizio risulta necessario dimostrare che il peggioramento sia eziologicamente riconducibile, in misura prevalente o comunque significativa, al processo morboso originato dall'evento di servizio, e non alla fisiologica usura articolare, alle comorbidità, all'età o ad ulteriori traumi sopravvenuti.

Nel caso in esame, a distanza di oltre cinquant'anni dal sinistro del 1973, la bilateralità del quadro radiologico e la presenza di artrosi diffusa ad altre sedi scheletriche indicano chiaramente una patologia degenerativa primaria o secondaria a fattori generali, nella quale il trauma distorsivo del 1973 ha rappresentato un episodio iniziale limitato alla caviglia sinistra, ma non la ragione dell'attuale compromissione funzionale globale.

Il consulente ha quindi concluso che *“Non ricorrono i presupposti per un aggravamento riconducibile a causa di servizio, né per una revisione in senso migliorativo del precedente giudizio amministrativo”.*

Ebbene, il suddetto parere appare fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche, su un supporto

medico-scientifico adeguatamente motivato con particolare riferimento alle condizioni cliniche del ricorrente, nonché coerente con le premesse in fatto nel medesimo menzionate, e per tali ragioni questo Giudice ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'invocato aggravamento e, per l'effetto, respinge il ricorso in epigrafe.

Assorbita ogni altra ragione.

10. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

#### PQM

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- respinge il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
- condanna il ricorrente al pagamento in favore del Ministero della Difesa delle spese di lite che si liquidano nella somma complessiva di euro 500,00;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese della consulenza tecnica d'ufficio da liquidarsi con separato provvedimento.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 19.1.2026.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 04.02.2026

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)